



TRIBUNALE DI SIENA
Ufficio Esecuzioni Mobiliari
VENDITA TELEMATICA

Nella procedura esecutiva RGE n. _____
PROMOSSA DA _____ **Creditore procedente, con l'Avv.** _____
CONTRO _____ **- debitore esecutato**
Il Giudice dell'esecuzione

vista l'istanza di vendita e le richieste in essa contenute; visto il verbale di pignoramento e la descrizione dei beni pignorati individuati anche tramite report fotografico inviato al procuratore del creditore procedente a mezzo pec dall'Ufficio NEP; ritenuto di dover procedere alla vendita a mezzo commissionario; ritenuto peraltro opportuno procedere previamente alla verifica della stima dei beni pignorati effettuata dall'ufficiale giudiziario senza l'assistenza di perito stimatore; ritenuto opportuno acquisire all'uopo il giudizio dell'IVG di Siena sulla scorta dell'esperienza maturata e delle vendite precedenti di beni analoghi;

DELEGA

ex art. 532, comma 2°, c.p.c. l'Istituto Vendite Giudiziarie di Siena alla determinazione del prezzo di vendita, anche nei casi di cui all'art. 521 bis c.p.c. e a tal fine dispone:

- che esso depositi entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento una propria valutazione in ordine al valore dei beni pignorati espressa dall'ufficiale giudiziario ed in ordine al valore cui i beni potranno essere posti in vendita;
- che nello stesso atto l'IVG provveda altresì a fornire una stima delle eventuali spese vive di trasporto dei beni ex art. 35 D.lgs. n. 109/1997 e DM 80/2009;
- che detta relazione venga, contestualmente al deposito, comunicata ai creditori e al debitore via pec o fax, anche al fine di verificare, quanto ai primi, l'opportunità di richiedere l'eventuale integrazione del pignoramento ex art. 518 comma VII c.p.c. e, quanto al secondo, la necessità di procedere alla riduzione del pignoramento, da richiedersi entro e non oltre 10 giorni dalla stima depositata. In particolare, nel caso in cui il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati così come risultante dalla relazione di stima di IVG sia inferiore al credito preteso aumentato della metà, l'IVG solleciterà il creditore procedente - con apposita comunicazione, a richiedere al GE l'autorizzazione alla integrazione del pignoramento, specie laddove, in sede di sopralluogo finalizzato alla stima, sia risultata la presenza presso il debitore di beni utilmente pignorabili.

Visti gli articoli 530 e 532 c.p.c. come riformati dal DL n. 59 del 3.05.2016, il DM n. 109/1997 nonché il DM n. 80/2009

ORDINA

che nel termine di 45 giorni dal deposito e dalla comunicazione della valutazione da parte dell'IVG, si dia corso alla vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento e nella valutazione estimativa di IVG affidandone l'esecuzione, quale commissionario, ex art. 532 c.p.c., all'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Siena alle seguenti condizioni:

gara telematica: la vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica sincrona mista o asincrona, attraverso l'utilizzo di un sito certificato per la vendita oppure con i canali tradizionali (sala vendite, vendita in loco etc.), in considerazione della tipologia del lotto oggetto di vendita;

prezzo base: il prezzo base per le offerte, per ciascun bene o lotto, è pari a quello indicato nella valutazione di IVG o, in caso di reclamo, quello indicato dal GE nella relativa ordinanza; qualora non condivisa dai creditori o dal debitore questi potranno fare reclamo ex art. 534 ter c.p.c.;

esame dei beni in vendita: ogni interessato può prendere direttamente visione dei beni in vendita negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito, così come previsto dall'art. 533 c.p.c.;

ulteriori eventuali esperimenti di vendita: nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con prezzo base ridotto del 50% rispetto al prezzo base originario. Nel caso in cui non siano proposte offerte di acquisto anche in relazione alla seconda gara il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita a offerta libera, senza prezzo base. Nel caso di mancata vendita anche dopo tale ultimo esperimento a prezzo libero e comunque quando siano decorsi 6 mesi dal deposito della relazione di stima, l'IVG restituirà gli atti al GE ex artt. 532 e 533 c.p.c. relazionando sinteticamente sulle

operazioni svolte, fornendo prova della pubblicità disposta dal GE; contestualmente al deposito in cancelleria, IVG darà comunicazione di quanto sopra alle parti a mezzo pec o fax o racc. a.r.;
estinzione della procedura: dopo la restituzione degli atti da parte di IVG e la comunicazione da parte di quest'ultimo, laddove, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c., la procedura sarà dichiarata estinta ex art. 532, comma 11 c.p.c. ultima parte, anche se non sussistano i presupposti di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c. ed i beni saranno restituiti al debitore o devoluti ad associazioni non profit o distrutti;

NOMINA

L'Istituto vendite giudiziarie di Siena custode dei beni pignorati e

DISPONE

Che lo stesso IVG provveda:

- entro 30 giorni all'asporto dei beni pignorati presso la propria sede o in altri locali nella disponibilità dell'Istituto, previo avviso al debitore sulla data e l'orario dell'accesso;
- a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti urgenti sulle quali si provvederà, anche ad istanza delle parti e degli interessati, con decreto reclamabile a mezzo ricorso allo stesso GE che provvederà con ordinanza. Il ricorso, salvo gravi motivi, ex art. 534 ter c.p.c., non sospende le operazioni di vendita.

AUTORIZZA IVG DI SIENA

- ad avvalersi della forza pubblica, ai sensi dell'art. 25/4° co. Reg. I.V.G., per l'eventuale assistenza al ritiro dei beni pignorati in caso di richiesta da parte degli incaricati dell'Istituto;
- alla vendita in loco in caso di intrasportabilità dei beni, di eccessiva onerosità del trasporto dei cespiti pignorati e, comunque, in tutti quei casi in cui la vendita in loco appaia più opportuna e fruttuosa;
- a percepire dall'aggiudicatario della vendita i compensi di cui all'art. 32 del citato Regolamento e dal creditore (in solido col debitore) i compensi di cui all'art. 33 della stessa normativa;
- alla distruzione o alla cessione gratuita dei beni invenduti, previa notifica al debitore di idoneo avviso, con fissazione di un termine non inferiore a giorni 15 per il ritiro degli stessi e successiva trasmissione di tali adempimenti al GE, per l'autorizzazione, stante il mancato ritiro.

Visto il DM 5.12.2017, pubblicato in GU del 10.01.2018

DISPONE CHE

- a cura dell'IVG di Siena sia curata l'affissione dell'avviso di vendita nel portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490, comma 1, c.p.c.;
- l'IVG di Siena provveda alla pubblicità commerciale ex art. 490, comma 2, c.p.c. anche tramite la pubblicazione su almeno un sito certificato per la pubblicità legale del presente provvedimento in forma integrale, della stima e del recapito del custode giudiziario, quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;
- il prezzo ricavato dalla vendita, detratti i compensi spettanti sia al commissionario che all'ufficiale giudiziario ex d.l. n. 132/2014 conv. in legge 10.11.2014 n. 162 e ss. mod., venga bonificato presso Chianti Banca-Fil. Siena con il numero della procedura esecutiva.

DISPONE

- che i pagamenti dei contributi per la pubblicazione previsti dall'art. 18 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 per l'effettuazione delle pubblicità di cui all'art. 490, primo comma, c.p.c. (portale delle vendite pubbliche) e di cui all'art. 161 quater disp. att. c.p.c. (modalità di pubblicazione sul pvp) riguardanti tutti i beni mobili registrati, vengano effettuati dal creditore procedente nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione visa PEC della stima da parte dell'Istituto, per il primo tentativo di vendita, e nel termine di 15 giorni dalle successive richieste inviate via PEC dall'Istituto, per gli ulteriori eventuali esperimenti di vendita;
- che, alternativamente, il creditore procedente potrà delegare a mezzo PEC l'IVG di Siena, negli stessi termini di cui sopra, alla effettuazione del pagamento dei contributi per la pubblicazione, con successivo rimborso delle anticipazioni effettuate;
- che anche il pagamento dei contributi per la pubblicazione per la pubblicità di cui all'art. 490 comma 2° c.p.c. riguardante i beni mobili registrati di valore superiore a E. 25.000,00, da effettuarsi su rete all'indirizzo web www.siena.astagiudiziaria.com, certificato ai sensi dell'art. 2, comma 5 DM 31/10/2006, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto, vengano effettuati negli stessi termini e modalità di cui sopra.

AVVISA

che, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'omessa pubblicità sul pvp per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo è causa di estinzione del processo esecutivo.

Subordina

l'esecuzione delle operazioni di ricognizione, stima, asporto, pubblicità e vendita di cui al presente provvedimento al preventivo versamento forfettario di cui agli artt. 22/3° co. e 31° del predetto Regolamento commisurato al prezzo di stima.

FISSA

Innanzi a se l'udienza del alle ore 5 per il rendiconto del custode, per la distribuzione del ricavato o per l'eventuale istanza ex art. 540-bis c.p.c. o per l'estinzione ex art. 164 bis disp att. cpc, salvo istanze di anticipazione dell'udienza motivate dalla chiusura anticipata e fruttuosa delle operazioni di vendita.

Si notifici al debitore esecutato a cura ed onere del creditore procedente, nonché all' IVG di Siena a cura della Cancelleria.

Siena,

Il G.E.
dott. Alessandro Feliziani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il
.....